

SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA
AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA
PESCA (AMAP)
E
COMUNE DI MACERATA

*Collaborazione per le attività di difesa della salute delle piante,
conservazione e tutela del patrimonio vegetale e del verde pubblico*

L'Agenzia per l'Innovazione nel Settore Agroalimentare e della Pesca (di seguito "AMAP"), Cod. Fisc. e Partita IVA 01491360424, con sede in Osimo (AN), Via Thomas A. Edison n. 2, rappresentata da _____ in qualità di _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia,

Pec: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it

E

Il Comune di Macerata, Cod. Fisc. _____, con sede in _____, rappresentato da _____ in qualità di _____, domiciliato per la carica presso _____

Pec: _____

di seguito congiuntamente "le Parti"

PREMESSO

- che lo studio e l'allevamento delle specie forestali costituisce un elemento chiave per la tutela degli ecosistemi alla luce dei cambiamenti climatici;
- che la biodiversità forestale rappresenta un patrimonio unico meritevole di adeguati percorsi di promozione e valorizzazione;
- che la conservazione e il ripristino della biodiversità forestale costituiscono uno degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030;
- che la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile della Regione Marche, approvata dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 25 del 13/12/2021, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della Strategia Nazionale e dell'Agenda 2030 e, quindi, di

tutelare gli ecosistemi e di ripristinare le aree urbane anche attraverso una riqualificazione ambientale, minimizzando l'impatto degli organismi invasivi e nocivi per la conservazione della biodiversità;

- che con Legge regionale delle Marche n. 11 del 12/05/2022 è stata istituita AMAP, quale ente pubblico non economico deputato – fra le altre funzioni – ad essere lo strumento operativo tra il mondo della ricerca e quello produttivo;
- che, ai sensi della Legge regionale delle Marche n. 06 del 23/02/2005, ad AMAP (già ASSAM) è affidata la gestione dei Vivai forestali regionali;
- che, attraverso la Misura 15.2 Azione A) del PSR Marche 2014-2020, l'Agenzia ha svolto attività di sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali e, quindi, un'azione diretta alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio forestale della Regione Marche;
- che AMAP, in virtù della Delibera del CDA n. 44 del 25/10/2025, ha sottoscritto la Convenzione relativa all'accordo di partenariato per la realizzazione del progetto "C.L.I.M.A. 2024" nell'ambito del bando Capitale Naturale 2024 di Fondazione Cariverona che promuove nel quale AMAP ha aderito in qualità di sottoscrittore dell'atto di impegno del CIdFU (Contratto Interregionale di Forestazione Urbana delle Città Costiere del Medio Adriatico Abruzzo-Marche);
- che, in virtù di quanto disposto dalla Legge regionale n. 11/2022, art. 2, comma 2, AMAP esercita altresì la funzione di gestione del Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con L.R. n. 11/1995;
- che il D.lgs n. 19/2021 individua i Servizi Fitosanitari Regionali quale articolazione del Servizio Fitosanitario Nazionale e quale Autorità competente deputata all'attuazione sul territorio regionale delle attività di protezione delle piante, volte alla previsione, prevenzione, mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze fitosanitarie per il contrasto degli organismi nocivi delle piante;
- che il D.lgs n. 19/2021, recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi, all'art. 6 definisce le funzioni e le attività del Servizio Fitosanitario Regionale che, oltre a redigere i Piani di Azione per gli organismi nocivi prioritari e a prescrivere sul territorio di competenza tutte le misure necessarie ad ostacolare la diffusione degli organismi nocivi ai vegetali, definisce e divulga le strategie di profilassi e difesa fitosanitaria, nonché il supporto tecnico-specialistico in materia fitosanitaria agli enti pubblici;
- all'art. 6 stabilisce altresì che al Servizio Fitosanitario Regionale competono – nel proprio ambito territoriale e fra le altre attività – le seguenti funzioni:

- l'applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione e delle altre normative per le quali tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento;
 - la redazione dei Piani di azione per gli organismi nocivi prioritari, sentito il Comitato fitosanitario nazionale;
 - la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;
 - la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;
 - il supporto tecnico-specialistico in materia fitosanitaria agli enti pubblici;
- che il territorio del Comune di Macerata è stato interessato dall'infestazione dell'organismo nocivo *Anoplophora glabripennis* (Tarlo Asiatico del fusto), inserito nella lista degli organismi nocivi di quarantena rilevanti per l'Unione Europea (Regolamento (UE) 2019/2072) e nella lista degli organismi da quarantena prioritari (Regolamento (UE) 2019/1702), organismo pertanto soggetto a misure fitosanitarie obbligatorie atte ad impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *A. glabripennis*;
- che il *Piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del Tarlo Asiatico del fusto (A. glabripennis Motschulsky) nelle Marche*, adottato dalla Regione Marche con DGR n. 1730 del 27/12/2013, definisce le azioni di delimitazione e di applicazione di misure fitosanitarie in conformità alle disposizioni del Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/1952
- che tale *Piano di azione* già citato per la Regione Marche stabilisce altresì che:
- per la sua realizzazione il Servizio Fitosanitario Regionale si avvale della collaborazione di una pluralità di enti pubblici, tra cui le Amministrazioni comunali e in particolare quelle dei comuni interessati dalle aree infestate e di contenimento, nonché le Amministrazioni comunali anche in qualità di proprietari di aree pubbliche (paragrafo 10 del Piano di azione);
 - nella realizzazione delle attività di collaborazione, i diversi soggetti operano secondo le direttive e sotto il coordinamento del Servizio Fitosanitario Regionale. In particolare, per la realizzazione del Piano di azione, il Servizio Fitosanitario Regionale può stipulare convenzioni e incarichi tecnici con le amministrazioni delle aree infestate ed eventualmente con altri soggetti (rispetto a quelli ivi indicati) per la collaborazione nella realizzazione delle azioni di monitoraggio, abbattimento e distruzione dei

vegetali sensibili infestati, formazione e informazione, nonché in altre attività specificamente individuate dal Servizio Fitosanitario Regionale (paragrafo 10 del Piano di azione);

- *il Servizio Fitosanitario Regionale promuove con la collaborazione degli Enti di cui al paragrafo 10, azioni di: a) informazione sulla normativa vigente e sullo stato delle infestazioni a livello regionale e b) formazione e aggiornamento per i tecnici e gli operatori del settore (paragrafo 11 del Piano di azione);*
- *che Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1952 relativo alle misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky), indica al capo IV art. 9 e art. 10 le misure di eradicazione e contenimento da adottare nelle zone delimitate al fine di eradicare e contenere l'organismo nocivo specificato;*
- *che, inoltre, l'art. 15 della Legge n. 241/1990 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;*
- *che l'art. 7 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 statuisce che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del Codice appalti quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*
 - a) *interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
 - b) *garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
 - c) *determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
 - d) *le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;*
- *che i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico ai quali la legge affida il compito di perseguire finalità di interesse pubblico generale, in parte coincidenti per quanto attiene alle attività di difesa della salute delle piante, alla conservazione e tutela della biodiversità genetica forestale nonché alla tutela del patrimonio vegetale e del verde pubblico, ambiti nei quali l'esercizio congiunto e sinergico delle rispettive funzioni e competenze consente di meglio perseguire i risultati delle attività previste nella presente convenzione;*

- che, al fine di favorire il più efficace svolgimento delle rispettive attività istituzionali, AMAP e il Comune di Macerata intendono dunque avviare una proficua collaborazione interistituzionale, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, finalizzata alla realizzazione di quanto di seguito indicato;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse sopra riportate sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la cooperazione tra le Parti finalizzata al conseguimento degli obiettivi comuni nell'ambito delle attività di difesa della salute delle piante, conservazione e tutela della biodiversità genetica forestale nonché della tutela del patrimonio vegetale e del verde pubblico.

A tal fine, e nello spirito di una cooperazione sinergica orientata alla più efficace ed efficiente realizzazione degli obiettivi della presente convenzione, le Parti si impegnano reciprocamente a collaborare.

Il presente atto disciplina, pertanto, lo svolgimento delle attività congiunte tra AMAP e il Comune di Macerata, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, al fine di ripristinare e compensare le aree pubbliche del Comune di Macerata interessate dall'abbattimento di esemplari arborei in esecuzione delle misure fitosanitarie obbligatorie per il controllo e l'eradicazione dell'organismo nocivo Tarlo asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis*), come disposto dal Decreto del Dirigente del Settore Fitosanitario e agrometeorologia laboratori e qualità delle produzioni AMAP n. 262 del 11 agosto 2025.

Art. 3 - Attività previste

AMAP e il Comune di Macerata, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e in relazione alle finalità espresse in precedenza, concordano di realizzare le seguenti attività:

- ripristinare il patrimonio arboreo nelle aree pubbliche sottoposte alle misure fitosanitarie obbligatorie per il controllo e l'eradicazione del Tarlo asiatico del fusto disposte con Decreto del Dirigente del Settore Fitosanitario e agrometeorologia laboratori e qualità delle produzioni n. 262 del 11/08/2025, attraverso la sostituzione delle piante abbattute con esemplari appartenenti a specie vegetali diverse da quelle "specificate" all'art. 2 comma 2 e da quelle "ospiti" quali *Platanus spp.* e *Tilia spp.* di cui all'art. 2 comma 3 del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1952 della Commissione del 29 Settembre 2025 e come stabilito anche nel suddetto decreto;

- circa le specie impiegate per la piantumazione delle aree pubbliche, fare piena osservanza di quanto indicato dalla Legge forestale regionale n. 6 del 23 febbraio 2005 e dallo Schema di Regolamento del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano, adottato dalla Giunta regionale con Delibera n. 603 del 27/07/2015;
- individuare e riqualificare ulteriori aree in ambito urbano che necessitano di interventi di ripristino del verde utilizzando essenze provenienti da materiale di origine autoctona e certificato ai sensi del D.lgs 386/2003;
- riqualificare le aree che necessitano di interventi di ripristino anche attraverso l'utilizzo di tecniche "*Nature Based Solution*" condivise all'interno dell'atto di impegno del CIdFU (*Contratto Interregionale di Forestazione Urbana delle Città Costiere del Medio Adriatico Abruzzo -Marche*) di cui AMAP è sottoscrittore nell'ambito del LIFE+A_GREENET;
- realizzare campagne di divulgazione, informazione e sensibilizzazione in merito alla tutela del Verde Urbano;
- cooperare nell'attività di monitoraggio.

Art. 4 - Ruoli e responsabilità

In merito alle attività previste e alle finalità perseguite, AMAP si impegna a:

- riconoscere al Comune di Macerata, a titolo di rimborso delle spese sostenute, l'importo indicato all'art. 5 previa presentazione della documentazione ivi indicata. Parte delle spese potranno essere sostenute attraverso la fornitura di esemplari vegetali allevati dai Vivai forestali regionali AMAP e disponibili al momento della richiesta;
- supportare l'attività di progettazione eseguita dal Comune di Macerata nelle aree oggetto di abbattimento delle essenze arboree, con le proprie competenze di natura tecnico-scientifica per gli aspetti di carattere fitosanitario;
- supportare l'attività di progettazione nell'implementazione delle prescrizioni della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Marche n. 25 del 13/12/2021) e nelle soluzioni "*Nature Based Solution*" valutate, selezionate e condivise all'interno dell'atto di impegno del CIdFU (*Contratto Interregionale di Forestazione Urbana delle Città Costiere del Medio Adriatico Abruzzo-Marche*) di cui AMAP è sottoscrittore nell'ambito del LIFE+A_GREENET.

Il Comune di Macerata si impegna a:-

contribuire, anche attraverso segnalazioni al Servizio Fitosanitario Regionale, all'attività di monitoraggio di *Anoplophora glabripennis* come previsto dal Piano di Azione Regionale adottato con D.G.R. n. 1730 del 27 dicembre 2013, dalla DGR 1988/2024 e successivi atti;

- avviare ed effettuare campagne di divulgazione e informazione (come previsto dal Piano di Azione Regionale adottato con D.G.R. n. 1730 del 27 dicembre 2013, dalla DGR 1988/2024 e successivi atti), in merito alle emergenze fitosanitarie e alla tutela delle aree urbane, sensibilizzando la cittadinanza alla tutela delle aree verdi urbane e coinvolgendo le scuole di ogni ordine e grado del territorio Comunale anche attraverso la partecipazione a specifici progetti;
- individuare e riqualificare aree urbane comunali che necessitano di interventi di recupero impiegando per la ripiantumazione materiale autoctono e certificato ai sensi del D.lgs 386/03;
- impiegare, in fase di progettazione ed esecuzione della riqualificazione delle aree di cui sopra, le tecniche "*Nature Based Solution*" valutate, selezionate e condivise all'interno dell'atto di impegno del CIdFU (*Contratto Interregionale di Forestazione Urbana delle Città Costiere del Medio Adriatico Abruzzo-Marche*) di cui AMAP è sottoscrittore nell'ambito del LIFE+A_GREENET;
- mettere a disposizione di AMAP, gratuitamente e per fini istituzionali, strutture comunali nelle quali svolgere attività volte alla promozione, tutela e valorizzazione della Biodiversità di natura e per le attività di formazione e diffusione nell'ambito dei servizi ecosistemici della stessa;
- produrre, al termine delle attività di ripristino delle aree oggetto di abbattimento e delle aree riqualificate, tutta la documentazione utile alla quantificazione della spesa di cui all'art. 5.

Art. 5 - Entità del rimborso e modalità di pagamento

Per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, AMAP riconosce a favore del Comune di Macerata un rimborso spese fino ad un importo massimo di euro 30.000,00, da intendersi onnicomprensivo. Tale importo include anche il valore delle piante eventualmente richieste dal Comune presso i Vivai AMAP, fino ad un valore massimo di euro 5.000,00.

L'importo massimo di euro 30.000,00 verrà riconosciuto a compensazione delle spese per l'acquisto, la posa in opera e quanto necessario per la messa a dimora delle essenze necessarie ai ripristini e alle riqualificazioni delle aree urbane di cui all'art. 4.

Tale importo è da intendersi a mero titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività effettivamente svolte e oggetto della presente convenzione. Trattandosi di trasferimento di risorse riconosciute a titolo di mero contributo/rimborso spese, corrisposto per attività svolte nell'ambito della collaborazione tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/199, la somma è da ritenersi fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni.

In sede di rendicontazione, il Comune di Macerata trasmetterà ad AMAP specifica richiesta di rimborso, allegando la relazione tecnica di progetto con i relativi allegati tecnici, fra cui i computi metrici consuntivi, unitamente a tutta la documentazione attestante le spese sostenute per la realizzazione delle attività previste.

Entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta di rimborso completa degli allegati come sopra indicati, AMAP provvederà a trasferire al Comune di Macerata il rimborso delle spese.

Art. 6 - Condizioni ex art. 7, comma 4, del D.Lgs 36/2023

La cooperazione oggetto della presente convenzione è volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune e si realizza nel concorso di tutte le condizioni previste dall'art. 7, comma 4, del D.Lgs 36/2023.

Le Parti dichiarano altresì espressamente di svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione, in osservanza di quanto specificamente previsto dall'art. 7, comma 4, lett. d, del D.Lgs 36/2023.

Art. 7 - Entrata in vigore, efficacia e durata

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data della sottoscrizione, avrà efficacia immediata e durata fino al 31 dicembre 2026, fatta salva la possibilità di eventuali proroghe o rinnovo, che dovranno essere specificatamente approvate da entrambe le Parti.

È escluso il rinnovo tacito.

Art. 8 - Recesso

È facoltà di ciascuna Parte recedere dal presente atto in ogni momento, previo avviso scritto di 60 giorni, da comunicarsi alla controparte mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).

Art. 9 - Foro competente

In caso di controversie o dispute derivanti dall'interpretazione, esecuzione o violazione della presente convenzione, le Parti convengono di cercare una soluzione amichevole attraverso negoziazione e consultazione reciproca. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo amichevole, qualsiasi controversia sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Ancona, con esclusione di ogni altro foro, giurisdizione o procedura.

Le Parti accettano irrevocabilmente e incondizionatamente la giurisdizione del suddetto Tribunale e rinunciano a qualsiasi eccezione di incompetenza, non giurisdizione o inconvenienti di foro.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali saranno trattati dalle Parti, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di legge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rapporto contrattuale, nell'ambito delle attività predisposte nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. L'interessato potrà in qualsiasi momento chiederne la modifica, l'integrazione e/o la cancellazione.

Per AMAP:

L'Informativa privacy di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") è disponibile alla visione sul sito web dell'Agenzia al seguente indirizzo: <https://www.amap.marche.it/agenzia/tutela-dati-personali-privacy>.

Il Titolare del trattamento è: AMAP, Via T. Edison n. 2 - 60027 Osimo (AN).

Il Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) è MCG Network Srl - Avv. Michele Centoscudi, che può essere contattato all'indirizzo e-mail: dpo@amap.marche.it – oppure all'indirizzo pec: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it.

Per il Comune di Macerata:

L'Informativa privacy di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") è disponibile alla visione sul sito web del Comune al seguente indirizzo: _____.

Il Titolare del trattamento è: _____.

Il Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) è _____.

Art. 11 - Oneri fiscali

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione nonché ogni altro onere conseguente alla presente convenzione, ivi compresa l'imposta di bollo, sono a carico della Parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte I, Allegato A del D.P.R. 642/1972, l'imposta di bollo relativa al presente atto è a carico di AMAP nella misura di euro 16,00 per ciascun foglio.

AMAP

COMUNE DI MACERATA

(_____)

(_____)